



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

FormezPA



L'integrazione del ciclo dell'impatto negli strumenti giuridici attivati dai Comuni

Webinar – Mercoledì 10 dicembre 2020 - ore 15:00 – 18:00

AGENDA

- Il ruolo della **programmazione** dell'Ente locale alla luce degli strumenti giuridici adottati.
- Rassegna/analisi dei livelli di **coerenza** della **legislazione vigente** rispetto alle esigenze poste in essere, emergenti dall'applicazione della **finanza di impatto** nei progetti.
- Rassegna/analisi dei diversi **strumenti giuridici adottabili** secondo una logica **outcome-based**.

Alcune premesse di metodo

Il **FIS** si distingue nel panorama europeo rispetto alle varie iniziative in tema di **innovazione sociale**, in quanto è orientata al **rafforzamento** della **capacità amministrativa** delle **PA** e, dunque, alla sperimentazione di proposte progettuali, da loro attivate sulla base di un apposito partenariato. Il tema che affronteremo dovrà, pertanto, tener conto di tre elementi:

- l'innovazione sociale è, anche, *innovazione amministrativa*;
- i contratti basati sull'*outcome* non hanno una mera natura civilistica, ma sono «derivati» dall'attivazione e dalla conclusione di procedimenti amministrativi, oggetto di disciplina pubblicistica;
- da qui, l'inquadramento giuridico del tema sia alla luce del principio del «*rapporto fra ordinamenti*» (UE e interno), che del principio della «*gerarchia delle fonti*».

Il FIS come innovazione amministrativa

Il **FIS** ha una propria base normativa (art. 1, cc. **205** e ss. legge **205/2017**). Si tratta di una disciplina «speciale», fra l'altro, innovativa, che deve essere coordinata con la legislazione, europea, statale e regionale, nonché generale e settoriale, vigente.

In altri termini, occorre verificare se ed in che termini l'utilizzo degli strumenti della finanza di impatto nell'ambito dell'attività contrattuale della PA sia oggi praticabile in applicazione del diritto vivente.

A tale riguardo, sono **tre** gli ambiti normativi da cui muovere:

- a) la disciplina generale in materia di **enti locali** e di **procedimento amministrativo**;
- b) la disciplina, generale ed eventualmente speciale, in materia di affidamento di **contratti pubblici**
- c) La disciplina del Codice del Terzo Settore.

Ovviamente, tenendo sempre in considerazione il diritto dell'**UE**.

L'impatto come finalità pubblica

In primo luogo, occorre chiedersi se sono rintracciabili nella disciplina vigente riferimenti all'**impatto** quale **finalità** della stessa PA. La risposta è positiva.

✓ **art. 3 d. lgs. n. 267/2000 (TUEL)**

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

(...)

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

✓ **art. 112 TUEL**

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

✓ **art. 1 legge n. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo)**

Art. 1. (Principi generali dell'attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

L'impatto come finalità pubblica

✓ legge n. 106/2016 – delega per la Riforma del Terzo settore

- art. 4 (ndr codice del Terzo settore)

o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonche' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalita' per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualita' e impatto sociale del servizio, obiettivita', trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonche' criteri e modalita' per la verifica dei risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni;

- art. 7 (Vigilanza, monitoraggio e controllo)

3. Il Ministero (...) predisponde linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera o). Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attivita' svolte sulla comunita' di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

La scelta fra gli strumenti giuridici disponibili

Sempre rimanendo sul piano della costruzione delle politiche pubbliche anche secondo logiche d'impatto, occorre fare riferimento – anche alla luce di quanto chiarito dalla **Corte costituzionale** nella **sentenza n. 131/2020** e confermata nella **sentenza n. 255/2020** – alle seguenti principali forme di affidamento di servizi

APPALTI/
CONCESSIONI

AFFIDAMENTO
A TERZO
SETTORE

La scelta fra gli strumenti giuridici disponibili

A tale riguardo, occorre muovere dalla vigente **Direttiva 2014/24/UE** in materia di **appalti**. Il riferimento, in particolare, è:

- ✓ al **Considerando n. 7** *«Occorre infine ricordare che la presente direttiva lascia impregiudicata la libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di definire, in conformità del diritto dell'Unione, i servizi d'interesse economico generale, il relativo ambito operativo e le caratteristiche del servizio da prestare, comprese le eventuali condizioni relative alla qualità del servizio, al fine di perseguire i loro obiettivi di interesse pubblico (...).»*;
- ✓ all'**art. 1, comma 4** *«La presente direttiva fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell'Unione, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti. Analogamente, la presente direttiva fa salva la possibilità per le autorità pubbliche di decidere se, come e in che misura desiderano espletare funzioni pubbliche autonomamente in conformità dell'articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26».*

La scelta fra gli strumenti giuridici disponibili

SIEG

Il tema merita un approfondimento, che faremo.

Con riferimento ai **SIEG**, ai fini del nostro esame, occorre fare riferimento alla **Decisione della Commissione Europea del 20 dicembre 2011**, *riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.*

In essa si legge *«(22) Per stabilire cosa costituisca un margine di utile ragionevole, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre criteri di incentivazione, in funzione in particolare della qualità del servizio reso e degli aumenti di efficienza produttiva. Gli incrementi di efficienza non dovrebbero ridurre la qualità del servizio prestato. Ad esempio, **gli Stati membri dovrebbero poter definire obiettivi di efficienza produttiva nell'atto di incarico in base ai quali il livello della compensazione è subordinato alla misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti. L'atto di incarico può prevedere una riduzione o un aumento della compensazione, calcolati secondo un metodo specificato nell'atto stesso, se l'impresa, rispettivamente, non raggiunge o supera gli obiettivi stabiliti. Le remunerazioni associate agli incrementi di efficienza devono essere fissate a un livello tale da consentire una ripartizione equilibrata dei benefici fra l'impresa e lo Stato membro e/o gli utenti.**».*

La scelta fra gli strumenti giuridici disponibili

**AFFIDAMENTO
A TERZO SETTORE**

Affidamento ad Enti del Terzo settore (ETS)

Altra modalità di affidamento di servizi è riconducibile al **diritto del Terzo settore**, quale disciplina speciale degli **ETS**, in attuazione della **legge delega n. 106/2016**; con riferimento al nostro tema rilevano due discipline:

- ✓ il **Codice del Terzo settore**, di cui al **d. lgs. n. 117/2017** e ss. mm.;
- ✓ la nuova disciplina dell'**impresa sociale**, di cui al d. lgs. n. **112/2017** e ss. mm.

Si segnala l'**Atto Senato n. 1650**, relativo a «*Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità*» .

Pare opportuno segnalare che, con riferimento agli ambiti di intervento considerati dal **FIS** (*inclusione sociale* e *animazione culturale*), occorre altresì tener conto della **legislazione regionale**:

- esclusiva regionale (art. **117**, c. **4**) per quanto attiene al **welfare**;
- concorrente (art. **117**, c. **3**), per ciò che riguarda la **valorizzazione dei beni e attività culturali**.

Il Codice del Terzo settore (CTS)

Il **Codice del Terzo settore (CTS)** poggia su alcuni elementi qualificanti:

- ✓ la **definizione** di Enti del Terzo settore (**ETS**) nell'art. **4**;
- ✓ l'individuazione delle «**attività di interesse generale**» (art. **5**);
- ✓ la **non lucratività** dell'attività di interesse generale;
- ✓ il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore), istituito con **DM 106/2020**;
- ✓ gli obblighi in materia di **scritture contabili** e di **governance**;
- ✓ un regime fiscale ad hoc (art. **77** e ss.);
- ✓ regime di **controlli** da parte delle amministrazioni pubbliche (artt. **92** e **93**);
- ✓ infine, le forme di **coinvolgimento** da parte degli enti pubblici (**Titolo VII**, artt. **55** e ss.).

Ai nostri fini, assumono rilevanza gli strumenti:

- a) della **co-programmazione** (art. **55**, c. **2**);
- b) della **co-progettazione** (art. **55**, c. **3**).

Il rapporto fra CTS e codice dei contratti pubblici

Il tema del **rapporto** fra il **CTS**, quale disciplina speciale, ed il **codice dei contratti pubblici**, quale disciplina generale dell'affidamento dei contratti pubblici, nell'ambito del «*rapporto fra ordinamenti*» (UE ed interno), dopo il **parere** del **Consiglio di Stato** n. **2052/2018**, era diventato rilevante ai fini della concreta utilizzazione degli strumenti, fra l'altro, della **co-progettazione**.

Come noto, dopo la sentenza della **Corte costituzionale** n. **131/2020**, il Legislatore – in occasione della conversione in legge (avvenuta con **legge** n. **120/2020**) del c.d. decreto semplificazioni (**decreto-legge** n. **76/2020**), ha coordinato i due codici, mediante le seguenti modifiche al codice dei contratti pubblici:

- i) art. **30**, comma **8** (sui principi);
- ii) art. **59** (sulle procedure);
- iii) art. **140** (sull'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi dell'Allegato IX del codice).

Nelle richiamate disposizioni sono **fatte salve** le «*forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore, ai sensi del d. lgs. n. 117/2017*». La conferma della **Corte costituzionale** (sentenza n. **255/2020**) e la **legislazione regionale** (Toscana, Marche).

La co-progettazione e la valutazione d'impatto

Orbene, l'utilizzo di meccanismi di finanza d'impatto può avvenire nell'ambito dei procedimenti di **co-progettazione**, attivati anche ad istanza di ETS, singoli o associati, e disciplinati dalla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e delle eventuali leggi regionali (ad esempio Toscana n. 58/2018 e n. 65/2020), nei termini previsti dall'art. 55, c. 3 CTS.

Inoltre, le amministrazioni pubbliche «possono» inserire all'interno di tali procedimento anche la valutazione e la misurazione dell'**impatto sociale**, secondo le **linee guida** approvate con **DM 23 luglio 2019**, a mente delle quali « (...) *Introduzione e riferimenti normativi.*

*(...) Il legislatore individua nella valutazione dell'impatto sociale lo strumento attraverso il quale gli enti di Terzo settore comunicano ai propri stakeholders l'efficacia nella creazione di valore sociale ed economico, allineando i target operativi con le aspettative dei propri interlocutori e **migliorando l'attrattivita' nei confronti dei finanziatori esterni.***

Soggetti tenuti alla realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale.

*(...) Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale da parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime PP.AA, si' da consentire una **valutazione dei risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni e delle attivita' svolte**».*

L'impresa sociale

Nell'ambito del diritto del Terzo settore, a seguito della Riforma, si inserisce anche la nuova disciplina dell'**impresa sociale**, ai sensi del d. lgs. n. **112/2017** e ss.mm., i cui elementi qualificanti possono essere di seguito schematizzati:

- ✓ **qualificazione** dell'impresa sociale (art. **1**);
- ✓ previsione dello svolgimento delle (individuate) **attività di interesse generale** in forma d'impresa (art. **2**);
- ✓ raccordo con la disciplina sulle **società partecipate** (d. lgs. n. **175/2016**);
- ✓ la definizione e disciplina della **non lucratività** (art. **3**);
- ✓ superamento del preesistente divieto di **partecipazione** sociale da parte delle PA e delle **imprese for profit** con previsione dei relativi limiti (art. **4**);
- ✓ la previsione del **coinvolgimento** dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività (art. **11**);
- ✓ infine, specifiche **misure fiscali** e di **sostegno economico** (art. **18**).

Anche alle attività svolte dalle imprese sociali le PA possono applicare la disciplina sulla valutazione d'impatto sociale.

La scelta fra gli strumenti giuridici disponibili

APPALTI

Appalti e meccanismi d'impatto

Resta da affrontare, a questo punto, se ed in che termini la disciplina vigente in materia di appalti consente di inserire nel meccanismo, noto e collaudato, dell'affidamento di un servizio «tradizionale» meccanismi innovativi coincidenti con il riconoscimento di premialità a fronte di *outcomes* (risparmio o maggiore entrata) in favore della PA «amministrazione aggiudicatrice».

La materia dei contratti pubblici, come noto, è riconducibile alla tutela della concorrenza e, pertanto, il primo riferimento è rappresentato dalla **Direttiva appalti (2014/24/UE)**.

Procederemo analizzando dapprima i ***Considerando*** e, poi, le **disposizioni** di interesse.

La Direttiva *appalti*

Considerando

«(47) La ricerca e l'innovazione, comprese l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l'innovazione. L'acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile».

«(48) In considerazione dell'importanza dell'innovazione, occorre incoraggiare le amministrazioni aggiudicatrici a consentire varianti quanto più spesso possibile. Occorre pertanto attirare l'attenzione di tali autorità sulla necessità di definire i requisiti minimi che le varianti devono soddisfare prima di indicare che possono essere presentate varianti».

La Direttiva appalti

Considerando

«49) Se l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere accesso a una procedura di appalto specifica per quanto riguarda gli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Questa procedura specifica dovrebbe consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di istituire un partenariato per l'innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione (...)».

«(92) Nel valutare il miglior rapporto qualità/prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero determinare i criteri economici e qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto che applicheranno a tal fine (...)

Al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, la decisione di aggiudicazione dell'appalto non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi. I criteri qualitativi dovrebbero pertanto essere accompagnati da un criterio basato sui costi che potrebbe, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, basarsi sul prezzo o su un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita».

Considerando

«(93) Qualora disposizioni nazionali determinino la remunerazione di taluni servizi o impongano un prezzo fisso per determinate forniture, si dovrebbe precisare che resta possibile valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di fattori diversi dal solo prezzo o dalla sola remunerazione (...)».

«(96) (...) Si dovrebbe inoltre esaminare la possibilità di definire una metodologia comune per la determinazione dei costi sociali del ciclo di vita, tenendo conto delle metodologie esistenti come gli orientamenti per l'analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti adottati nel quadro del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente».

La Direttiva *appalti*

Considerando

«(99) Possono essere oggetto dei criteri di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione dell'appalto anche misure intese alla tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi, alla promozione dell'integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto o alla formazione riguardante le competenze richieste per l'appalto, purché riguardino i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto. Per esempio, tali criteri o condizioni potrebbero riferirsi, tra l'altro, all'assunzione di disoccupati di lunga durata, all'attuazione di azioni di formazione per disoccupati o giovani nel corso dell'esecuzione dell'appalto da aggiudicare. Nelle specifiche tecniche le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere requisiti di natura sociale che caratterizzano direttamente il prodotto o servizio in questione, quali l'accessibilità per persone con disabilità o la progettazione adeguata per tutti gli utenti».

La Direttiva *appalti*

Considerando

«(123) Al fine di sfruttare appieno il potenziale degli appalti pubblici nel conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione dovranno fare la loro parte. È pertanto importante ottenere una panoramica degli sviluppi nel campo degli appalti strategici che consenta di formarsi un parere con cognizione di causa sulle tendenze generali a livello globale in tale settore. In questo contesto possono, evidentemente, essere usate anche eventuali relazioni appropriate già elaborate».

La Direttiva *appalti*

Con riferimento alle **disposizioni**, ai nostri fini rileva l'**art. 2**, contenente le **definizioni**; fra queste:

«22) «innovazione»: l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l'altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva».

Il codice dei contratti pubblici

Le **Direttive europee** del **2014** sono state recepite in Italia mediante un unico corpo normativo, per l'appunto definito «**codice dei contratti pubblici**» (d. lgs. n. **50/2016** e ss. mm.). Varie sono le disposizioni di interesse:

- ✓ art. **3** sulle **definizioni** (lett. ggggg: *lotto prestazionale*);
- ✓ art. **21** sulla **programmazione** pluriennale degli acquisti di servizi e forniture;
- ✓ art. **23**, c. **15** sul **progetto** dei servizi (in esso sono indicati i criteri premiali per la valutazione delle offerte e per le varianti migliorative);
- ✓ art. **30** recante i **principi comuni** per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;
- ✓ art. **95** sui **criteri di aggiudicazione** (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) [v. infra];
- ✓ art. **96** sul c.d. «*costo del ciclo di vita*» del prodotto o del servizio [v. infra];
- ✓ art. **100** sulle **clausole sociali** di esecuzione contrattuale;
- ✓ art. **102** sulla **verifica di conformità** dell'esecuzione contrattuale;
- ✓ art. **112** sulle **procedure** di affidamento finalizzate all'**inserimento** di **soggetti svantaggiati**.

Focus – Art. 23 (Progetto dei servizi)

*«15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il **prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi**; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli **aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche**».*

Focus – Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

*«1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la **qualità delle prestazioni** e si svolge nel rispetto dei principi di **economicità**, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di **economicità** può essere **subordinato**, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a **esigenze sociali**, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico (...)».*

Focus – Art. 95 (Criteri di aggiudicazione degli appalti)

«6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;

f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica (...)».

Focus – Art. 95 (Criteri di aggiudicazione degli appalti)

«11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

(...)

13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit (....)».

Focus – Art. 96 (Costi del ciclo di vita)

«1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

*a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o **da altri utenti**, quali:*

1) costi relativi all'acquisizione;

2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;

3) costi di manutenzione;

4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio (...)».

Art. 102 (Collaudo e verifica di conformità)

*«(...) 2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di **prestazioni, obiettivi** e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali».*

La valutazione di impatto nella l. 208/2015

L'art. 1, c. 382 della legge 208/2015, richiamato dall'art. 95, c. 13, del codice dei contratti pubblici testualmente richiama «*b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge*».

L'allegato 4 indica gli «*standard di valutazione esterno*».

L'allegato 5 indica le «*aree di valutazione*».


Allegato 5 (Aree di valutazione)

« La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

- 1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilita' della societa' nel perseguimento delle finalita' di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della societa', al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla societa';*
- 2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunita' di crescita personale, qualita' dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilita' e sicurezza del lavoro;*
- 3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della societa' con i propri fornitori, con il territorio e le comunita' locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attivita' culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;*
- 4. Ambiente, per valutare gli impatti della societa', con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita».*


Tirando le somme

Dove scegliere gli strumenti



Cosa scegliere

**AFFIDAMENTO
A TERZO
SETTORE**




CO-PROGETTAZIONE

IMPRESA SOCIALE

Cosa scegliere

**APPALTI/
CONCESSIONI**



APPALTO

**CONCESSIONI
/PPP**

**CONTRATTI MISTI
DI APPALTO**

La coerenza dell'impatto nelle fasi di un appalto innovativo

IMPATTO

**progetto dei
servizi**

**atti della
procedura**

**verifica
dell'esecuzione**

**valutazione
offerte**

**modifiche
contrattuali**

esecuzione

**sottoscrizione
contratto**

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

gallolu73@gmail.com